



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 9/TFT del 14 settembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 14 settembre 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 234

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.11539/595pfi19-20/MDL/ps del 4.03.2020 – Campionato Under 16 Regionale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Caselli Giovanni, all'epoca dei fatti presidente della società Asd Virtus Belsito, per la violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S. per aver consentito la partecipazione del sig. Lotti Maruro alla gara del 26.10.2019 nonostante fosse in corso di squalifica, come da provvedimento pubblicato con C.U. 107 del 4.06.2019; calciatore: Lotti Mauro n.13.01.2004, (gara del 26.10.2019), per violazione dell'art.4, comma 1,2 commi 1 e 2, 21 commi 6 e 7 del C.G.S. in quanto nonostante fosse in corso di squalifica, prendeva parte alla gara del 26.10.2019; dirigente accompagnatore: sig. De Simone Domenico (1 gara), della società Asd Virtus Belsito, per la violazione di cui all'art.4, comma 1,2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.;, agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale, agli artt.61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Virtus Belsito, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al sig. Caselli Giovanni la sanzione della inibizione di mesi (2) due, al calciatore Lotti Mauro la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gara, al sig. De Simone Domenico la sanzione della inibizione di mesi (2) due; alla società ASD Virtus Belsito la penalizzazione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

FASC. 235

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.445/813pfi20-21/MDL/jg del 9.07.2020 – Campionato Provinciale di 3^a Catg. Caserta.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cilindro Giuseppe, all'epoca dei fatti e fino al 29.11.2019, presidente della società Asd Parete 2019, per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 del C.G.S. con riferimento agli art. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di far sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotare della specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito ovvero non aver impedito l'utilizzo dei calciatori nelle gare del 9.11.2019 e 17.11.2019; calciatori: Grippio Ambrogio n.23.01.1988, (gare del 9.11.2017, 17.11.2017 e 1.12.2019), Tamburrino Pasquale n.30.12.1999 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Iolio Aniello n.18.04.1988 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Smimmo Alessio n.13.07.1995 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Falco Mario n.19.08.1998 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Iuliano Sebastian Emilio n.16.09.1980 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Ciardello Raffaele n.22.09.1995 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019, 1.12.2019 e 8.12.2019), Di Sarno Stefano n.30.05.1991 (gare del 9.11.2017, 17.11.2019 e 1.12.2019), Mendoza Vincenzo n.14.09.1995 (gare del 9.11.2017, 1.12.2019 e 8.12.2019), Zeneli Oligert n.5.09.1997 (gare del 9.11.2017, 1.12.2019 e 8.12.2019), Cas Raffaele n. 31.01.1998 (gara del 17.11.2019), Cas Raffaele n. 29.09.1994 (gara del 1.12.2019), Di Guida Emanuele n. 20.08.1994 (gara del 17.11.2019 e 8.12.2019), Di Tella Emanuele n. 10.07.1983 (gare del 9.11.20 e 17.11.2019), Oliva Pietro n.29.10.2004 (gare 17.11.2019 e 8.12.2019), Tambaro Giovanni n. 11.11.2001 (gare del 17.11.2019 e 1.12.2019), De Angioletti Michele n.25.08.1989 (gare del 1.12.2019 e 8.12.2019), Gallo Francesco n. 28.06.1993 (gare del 1.12.2019 e 8.12.2019), Tortorella Vittorio n.1.08.1994 (gare del 1.12.2019 e 8.12.2019), Burac Daniel n. 4.04.1993 (gara del 9.11.2019), Di Tella Nicola n. 14.02.1999 (gara del 9.11.2019), Sequino Rosario n.16.02.1999 (gara del 17.11.2019), Picazio Marco n.15.01.1991 (gara del 9.11.2019), Giordano Rosario n.22.01.1992 (gara del 17.11.2019), Carriello Diego n. 8.08.1986 (gara del 17.11.2019), Villardì Gennaro n.9.01.2000 (gara del 17.11.2019), Nugnes Salvatore n. 23.09.1971 (gara dell' 8.12.2019), Pagano Francesco n.17.06.2000 (gara dell'8.12.2019), Smimmo Antonio n.14.09.1990 (gara dell'8.12.2019), Garofalo Gianluigi n. 25.06.2001 (gara dell'8.12.2019) e Sagiano Francesco n.6.11.1994 (gara del 17.11.2019), tutti calciatori non tesserati, inquadabili tra i soggetti di cui all'art.2, comma 2, del vigente c.g.s.;

Dirigente Accompagnatore: sig. Orabona Francesco (2 gare) e quale Presidente a decorrere dal 29.11.2019, in relazione alle gare del 1.12.2019 e 8.12.2019, della società Asd Parete 2019, per la violazione di cui all'art.4, comma 1 e 32 del c.g.s. con riferimento agli artt.61, comma 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF; nonché dell'art.22, comma 1, cgs, in quanto benché convocato dalla procura federale per ben due volte non si presentava senza addurre alcuna giustificazione;

la società Asd Parete 2019, per responsabilità diretta e indiretta, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, dichiara la improcedibilità del procedimento per il mancato rispetto dell'art. 93 C.G.S, non essendo stata fissata l'udienza, entro 30gg. dal 13.07.2020.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

FASC. 239

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.1572/866pfi19-20/GC/LDF/ac del 29.07.2020

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Italo Mattioli, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Pasquale Foggia, per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Pasquale Ruffo di partecipare in data 12.102.01 alla Under 15, Pasquale Foggia/ Raffaele Sergio Accademy in favore della società Asd Pasquale Foggia con la qualifica di massaggiatore benché lo stesso fosse tesserato per la predetta società ed iscritto all'Albo del Settore Tecnico come allenatore di base; la società ASD Pasquale Foggia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Gianluca Ruffo e Italo Mattioli.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, all'esito della camera di consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al sig. Italo Mattioli la sanzione della inibizione di mesi di tre; alla società ASD Pasquale Foggia la sanzione dell'ammenda di euro 200,00.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

FASC. 236

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.) avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Sepe, avv. I. Simeone.

Proc.901/319pfi20-21/MDL/jb del 16.07.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società Asd Villaricca Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai due calciatori appartenenti alla società Asd Villaricca Calcio al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, dichiara la improcedibilità del procedimento per mancato rispetto dell'art. 93 del C.G.S. L'udienza, infatti, andava fissata entro 30gg dal 20.07.2020.

Così deciso in Napoli, in data 14.09.2020

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 14 settembre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**